

Dapprima si affacciava la naturale osservazione che la legge presentata dal ministro tendeva soltanto a dare esecuzione ad una legge già pubblicata, e già sanzionata dalla Camera, e che in conseguenza la Commissione non poteva assumere la facoltà di portare una modificazione importante ad una legge pubblicata, mentre il suo mandato era ristretto all'esame della legge che il Ministero presentava.

Ma quest'osservazione preliminare non ha dispensato la Commissione dall'esaminare attentamente l'argomento a cui accennavano le osservazioni dei deputati che finora hanno ragionato.

Di che si tratta, o signori? Nelle provincie napoletane e nelle provincie siciliane, per un'eccezione, dirò, rarissima e straordinaria, i giudici di mandamento sono investiti della facoltà di sentenziare sopra tutte le cause correzionali. Questi poteri si mostrano a chiunque li guardi anche da lontano incompatibili con i sistemi che la civiltà ha introdotti in garanzia dei giudicabili.

**D'ONDES-REGGIO.** Domando la parola.

**PISANELLI, relatore.** Perché veramente il vedere un giudice di mandamento....

*Voci.* Alla questione!

**SPAVENTA.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SPAVENTA.** L'onorevole Caracciolo ha richiesto che questa discussione sia differita. Ora l'onorevole Pisanelli entra nel merito della questione. Per conseguenza, pregherei il signor presidente di porre ai voti la proposta dell'onorevole Caracciolo.

L'onorevole Caracciolo domandò che tale questione, attesa la sua gravissima importanza, fosse sospesa, affinché, per essere l'ora già tarda, e per doverci questa sera di nuovo riunire, l'attenzione della Camera non fosse distratta.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** In ordine a questa proposta, debbo far avvertire all'onorevole Caracciolo ed alla Camera, che per legge dovrebbe il nuovo organamento giudiziario essere attuato il 1° di gennaio, e che per conseguenza, quando un voto della Camera non ne prorogasse l'attuazione, ci troveremmo nella condizione di avere una legge che non potrebbe essere eseguita. E siccome per le deliberazioni prese oggi dalla Camera, la discussione non potrebbe protrarsi oltre lunedì, io prego la Camera a volerla continuare oggi, affinché lunedì possa essere compiuta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Caracciolo ha proposto che la discussione di questa legge sia rimandata a domani.

**PISANELLI, relatore.** Le mie parole erano dirette a provare, e l'onorevole Caracciolo avrebbe dovuto, anche senza delle mie parole, essere persuaso che nella Commissione questa questione ebbe una discussione amplissima, e che in conseguenza non era questo un punto nuovo che abbisognasse di molte ulteriori meditazioni. Negli uffici è stato tanto discusso, che ciascuno ha potuto fermare su questo punto la sua opinione. Del resto non dissento che sia differita la discussione.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Se la Camera lo consente, io darò qualche spiegazione in ordine all'inconveniente che fu lamentato dall'onorevole oratore che ebbe primo la parola, ed anche dal deputato D'Ondes; in quanto, cioè, si teme che, ove fosse attuato l'organamento giusta il decreto del 17 febbraio 1861, nelle provincie napoletane non vi sarebbe più amministrazione della giustizia, per quanto riguarda le materie correzionali.

Questo, o signori, è un errore; e posso dire con sicurezza che l'amministrazione della giustizia in materia correzionale

nelle provincie napoletane sarà, dopo attuato il nuovo organamento, molto più spedita che non per lo avanti.

Attualmente la giurisdizione sopra le materie correzionali la esercitano in primo grado i giudici di circondario. Dalle sentenze di questi giudici si va in appello dinanzi alle grandi Corti criminali, e successivamente può la parte provvedersi dinanzi alla suprema Corte di cassazione. Io posso asserire, e credo che nessuno di coloro che hanno maggior pratica delle cose di Napoli possa affermare il contrario, posso asserire che da tutte indistintamente le sentenze che si pronunciano dai giudici di circondario si ricorre sempre in appello alle gran Corti criminali. Ora, per quale motivo ciò avviene? Evidentemente perchè, essendo esorbitante questa giurisdizione esercitata da una persona sola, essendo esorbitante che un solo giudice possa condannare un cittadino alla pena di cinque anni di carcere, ed in qualche caso anche alla pena maggiore di dieci anni, nessuno è che si acquieti a queste sentenze.

Ora ciò che attualmente si fa per necessità, per la ragione che non possono i cittadini avere alle sentenze dei giudici di circondario la necessaria deferenza, si farà secondo il nuovo organamento per disposizione di legge, e si farà con molto maggior comodità; avvegnachè le grandi Corti criminali, secondo l'organamento che attualmente è in vigore, sono soltanto 16, e i tribunali davanti i quali verrà istrutta la causa nelle materie correzionali saranno pel nuovo organico 54.

Se dunque le gran Corti criminali dovevano pur sempre conoscere in appello delle materie correzionali, quale inconveniente potrà derivare dal sostituire i tribunali ai giudici di circondario, la cui giurisdizione non era rispettata? Ma, si dirà, e per gli appelli? Invece che prima le parti si provvedevano davanti le gran Corti criminali per le appellazioni, ora dovranno provvedersi davanti le Corti d'appello, le quali sono quattro soltanto, con una sezione staccata per Potenza.

Ora vedete che distanza dovranno percorrere le parti onde provvedersi in appello!

Dirò anzitutto che la è una questione molto grave quella di decidere se vi sia necessità di lasciare l'appello nelle materie correzionali.

Secondo la scienza moderna è universalmente ricevuto che un tribunale composto di tre giudici possa pronunciare nelle materie criminali, salvo il ricorso alla suprema Corte di cassazione. Come dunque una sentenza pronunciata ugualmente da tre giudici non dovrà essere sufficiente allorché si tratti di materia correzionale?

In secondo luogo poi dall'appellazione alla nuova Corte d'appello non possono derivare alle parti gli inconvenienti che recava l'appello alla gran Corte criminale. Secondo l'ordinamento attualmente in vigore, occorreva frequentissime volte, anzi quasi sempre, che si dovessero dinanzi alla gran Corte ripetere i testimoni e dovessero nuovamente comparire le parti per essere sentite, e ciò perchè l'istruttoria che si faceva davanti al giudice, come non soddisfaceva le parti, non soddisfaceva neppure la gran Corte che doveva pronunciare in appello.

Ora, questo bisogno di ripetere i testimoni non occorrerà più secondo il nuovo ordinamento, perchè, invece di avere in prima istanza una sentenza pronunciata da un giudice solo, con un'istruttoria che molto lascia a desiderare e una difesa il più delle volte incompleta, si avrà un'istruttoria più completa, una sentenza pronunciata da un tribunale collegiale dopo una difesa amplissima, e dopo l'esame di tutti i testimoni.

E per le disposizioni poi del Codice di procedura penale,